

# Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA ED EFFICIENZA ENERGETICA

# IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126 che all'articolo 74, comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, recante le modalità applicative per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti;

**VISTO** l'articolo 2, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, che destina l'80% delle risorse finanziarie complessive al finanziamento degli interventi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore ad euro 375.000,00 da parte di imprese;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. c), del decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, che destina il 10% delle risorse finanziarie complessive al finanziamento degli interventi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, che demanda a successivi provvedimenti del Ministro la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, degli schemi di domanda e dell'ulteriore documentazione che i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare e l'indicazione di disposizioni operative per l'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, lett. a) e c) del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con cui la denominazione del Ministero della transizione ecologica è stata sostituita con "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

**VISTA** la Convenzione stipulata tra la scrivente Direzione generale competitività ed efficienza energetica e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., n. prot. 37798 del 10 novembre 2022, avente ad oggetto la gestione della misura "Colonnine per la ricarica elettrica" di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 358 del 25 agosto 2021;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 38818 del 18 novembre 2022, con il quale è stata approvata la sopra citata convenzione, decreto registrato dalla Corte dei Conti il 22 dicembre 2022 con il n. 3954.

## **DECRETA**

#### Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

- 1. Il presente provvedimento, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, definisce:
  - a) i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo di cui alla legge n. 126/2020;
  - b) gli schemi di domanda e di ulteriore documentazione che i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare.
- 2. Le disposizioni del presente decreto riguardano esclusivamente gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, lett. a) e c) del decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358.
- 3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

#### Articolo 2

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
- a) "Ministero": Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE;
- b) "Invitalia": Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa Invitalia, società in house dello Stato;
- c) "legge n. 126/2020": decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'articolo 74, comma 3, che prevede lo stanziamento di un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- d) "decreto": il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 25 agosto 2021, n. 358 recante le modalità applicative per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti;
- e) "registri aiuti": il RNA e i registri Sian e Sipa;
- f) "RNA": Registro Nazionale Aiuti, la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- g) "registri Sian e Sipa": le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- h) "regolamento de minimis": il regolamento in materia di aiuti "de minimis" applicabile in relazione al settore di attività in cui opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati:
  - i. regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni;

- ii. regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e successive modifiche e integrazioni;
- iii. regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 190 del 28 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;
- *i)* "*impresa/e*": impresa/e di qualunque dimensione, operante/i in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, iscritta/e al Registro delle imprese ai sensi di quanto previsto dalla *legge n. 126/2020*;
- *j)* "professionisti": persone fisiche esercenti arti e professioni ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020;
- j) "soggetti beneficiari": insieme di imprese e professionisti;
- k) "infrastruttura di ricarica": insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche;
- m) "rating di legalità": certificazione istituita con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

#### Articolo 3

(Risorse del fondo per i soggetti beneficiari)

- 1. Le risorse finanziarie complessive, pari ad euro 87,5 milioni, destinate ai *soggetti beneficiari* per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 2 del *decreto*, sono così ripartite per gli interventi di cui alle lett. a) e c):
  - 70 milioni per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: 80%;
  - 8,75 milioni per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di *professionisti*: 10%.
- 2. Il cinque per cento delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del *decreto* è riservato alle imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultano in possesso del *rating di legalità*.

#### Articolo 4

(Termini e modalità di presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo)

- 1. La domanda di concessione ed erogazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a), c) del *decreto* è compilata e presentata esclusivamente tramite la procedura on line, a pena di irricevibilità.
- 2. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo.
- 3. Al modulo di domanda di concessione ed erogazione, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1 al presente decreto, è allegato:
  - a) il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del *decreto*, fatto salvo il caso di connessione già esistente;
  - b) per le sole domande di concessione presentate dai professionisti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) del decreto: l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate nonché, relativamente ai professionisti che non aderiscono al regime forfettario, l'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate così come risultante dal rigo VE50;
  - c) copia delle fatture elettroniche di tutte le spese oggetto di agevolazione;
  - d) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD;
  - e) copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e che mostri chiaramente l'importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
  - f) dichiarazioni liberatorie dei fornitori in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l'integrale pagamento delle spese oggetto di agevolazione, nonché, limitatamente alle spese di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo 6 del decreto, lo stato "nuovo di fabbrica";
  - g) la dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dal professionista o dalla ditta in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti ai sensi del D.M. 37/2008, completa di tutti gli allegati obbligatori;
  - h) relazione tecnica finale, redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 2 al presente decreto, contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute e l'attestazione dell'effettivo e corretto funzionamento della/e *infrastruttura/e di ricarica* nonché dell'intervenuta connessione alla rete;
  - i) in caso di *infrastruttura/e di ricarica* installate sul suolo pubblico, idonei titoli abilitativi alla costruzione;
  - j) titoli comprovanti la piena disponibilità dell'area in cui sono collocate la/e *infrastruttura/e di ricarica* e l'impegno a mantenere la/e *infrastruttura/e di ricarica* nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo.
- 4. Le domande ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal professionista, legale rappresentante o dal procuratore speciale del richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese, ovvero in caso di professionisti, da albi o pubblici registri.
- 5. Le domande di accesso al contributo devono essere compilate e presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it), sezione "Colonnine di ricarica elettrica", nei termini e secondo le modalità di cui al successivo comma 6.
- 6. L'iter di presentazione della domanda di contributo è articolato nelle seguenti fasi:

  a) compilazione della domanda di agevolazione a partire dalle ore 10:00:00 del 26/10/2023
  In tale fase, il richiedente può svolgere le seguenti attività:
  - a.1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all'apposita procedura on line;
  - a.2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;

- a.3) generazione del modulo di domanda in formato ".pdf" immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale.
- a.4) caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti, firmati digitalmente, e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa;

b) invio della domanda di agevolazione, dalle ore 10:00:00 alle ore 17:00:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 10:00:00 del 10/11/2023, alle ore 17:00:00 del 30/11/2023

- b.1) accesso del richiedente alla piattaforma informatica, effettuato dal medesimo soggetto che ha compilato la domanda;
- b.2) inserimento, da parte del richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a.4);
- b.3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato ".pdf" immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell'orario di invio telematico della stessa domanda.
- 7. La domanda ed i relativi allegati devono essere debitamente ed integralmente compilati. I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.
- 8. Nel caso di domande presentate da *imprese*, i dati camerali richiesti per l'accesso al contributo sono acquisiti direttamente Registro delle imprese, in via telematica. Pertanto, le *imprese* richiedenti, preventivamente alla compilazione della domanda di contributo, sono tenute ad accertarsi che il predetto Registro sia correttamente aggiornato.
- 9. In sede di compilazione della domanda, l'impresa è tenuta a: a) verificare la correttezza dei dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese; b) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica. Qualora le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'*impresa* richiedente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso gli enti preposti.
- 10. L'esito degli accertamenti di cui al comma 8, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione della domanda.
- 11. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del *decreto*, l'ammissione al contributo è subordinata all'effettiva capienza risultante dai *registri aiuti* del massimale previsto dal *regolamento de minimis*. Prima di effettuare l'invio della domanda, *i soggetti beneficiari* sono, pertanto, tenuti a verificare il possesso del suddetto requisito.
- 12. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell'attestazione di cui al comma 6, lettera b.3).
- 13. Il termine finale per la presentazione delle richieste di accesso al contributo pubblico può essere anticipato, nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
- 14. Le domande presentate attraverso canali e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente articolo sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame. La completezza e la conformità delle domande è, invece, valutata in sede istruttoria secondo le previsioni del successivo articolo 5.

## Articolo 5

(Concessione ed erogazione)

1. *Invitalia* esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti e la completezza della documentazione prodotta.

- 2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, entro i successivi 90 giorni *il Ministero* procede all'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi di concessione ed erogazione.
- 3. I provvedimenti di concessione ed erogazione sono pubblicati sul sito istituzionale del *Ministero* (www.mase.gov.it) e nella sezione dedicata alla misura all'interno del sito istituzionale di *Invitalia* (www.invitalia.it). La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
- 4. In caso di insussistenza dei requisiti di accesso al contributo previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento, entro lo stesso termine di cui al comma 2, si procede alla trasmissione dei motivi ostativi, secondo quanto previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. I motivi ostativi sono notificati tramite l'indirizzo PEC: <a href="CRE1@postacert.invitalia.it">CRE1@postacert.invitalia.it</a> la cui gestione è affidata ad Invitalia in qualità di soggetto attuatore.
- 5. Entro i successivi 90 giorni, fatta salva la necessità di acquisire eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal *Ministero*, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, dell'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, nonché del rispetto da parte del richiedente degli ulteriori requisiti specifici previsti dal *decreto*.
- 6. Il *Ministero*, fermo restando il caso in cui, nell'espletamento delle verifiche di cui al precedente comma, emergano irregolarità tali da determinare la revoca totale o parziale del contributo, procede all'erogazione dell'agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di domanda.
- 7. Successivamente all'erogazione delle agevolazioni, il Ministero e Invitalia possono svolgere tutti i controlli necessari a verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ed il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione all'erogazione e al mantenimento delle agevolazioni, anche tramite ispezioni in loco, nonché tramite accertamenti d'ufficio volti alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
- 8. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Minister*o o da *Invitalia*.

### Articolo 6.

(Disposizioni finali)

- 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del *decreto*.
- 2. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in allegato è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.
- 3. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse da *Invitalia* e dal *Ministero* esclusivamente attraverso PEC. I suddetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove il medesimo sia causato dal malfunzionamento della casella PEC dei soggetti richiedenti l'agevolazione.

IL DIRETTORE GENERALE